



COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

~~ORIGINALE~~ /COPIA DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 64 DEL 24.11.2004

OGGETTO : Regolamento Polizia Mortuaria -

L'anno duemilaquattro e questo giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 18.11.2004 prot.43117 dal Presidente del C.C. Avv. Ennio BARBATO si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere comunale BARBATO Ennio nella qualità di Presidente del C.C. .

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 12 oltre il Sindaco ed assenti n.8.

N.
D'Ord. COGNOME E NOME P A

N.
D'Ord. COGNOME E NOME P A

FIorentino Marco - SINDACO - presente -

1	MAURO Luigi		SI
2	DE ROSA Antonino	SI	
3	IACCARINO Costanzo		SI
4	IACCARINO Giovanni		SI
5	GARGIULO Vincenzo	SI	
6	ACAMPORA Vincenzo		SI
7	TERMINIELLO Antonino	SI	
8	CORCIONE Angela		SI
9	ESPOSITO Raffaele	SI	
10	PALOMBA Rosalba		SI

11	ACAMPORA Mario		SI
12	SGUANCI Alfredo	SI	
13	ERCOLANO Giuseppe		SI
14	RUSSO F. Saverio		SI
15	ERCOLANO Antonino		SI
16	MARESCA Rosalia		SI
17	COLUCCI Fabio		SI
18	SCHISANO Alessandro		SI
19	RUSSO Giovanni		SI
20	BARBATO Ennio		SI

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali :

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea CICCONE, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori : SCARPATI Giovanni - APREDA Raffaele -
FATTORUSSO Corrado.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce il quarto argomento iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto " Regolamento Polizia Mortuaria ".

L'Assessore APREDA Raffaele legge la proposta.

Il Presidente pone in votazione la proposta.

* Prima della votazione esce dall'aula il Consigliere SCHISANO Alessandro e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 11 oltre il Sindaco e quelli assenti 9 *.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta dell'Assessore APREDA Raffaele che si allega;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art.49 del Decreto legislativo n.267/2000, che si allegano;

UDITO l'intervento dell'Assessore APREDA Raffaele, riportato nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dai nastri registrati, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.11 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.9

Voti favorevoli: n.12

DELIBERA

in conformità della proposta dell'Assessore APREDA Raffaele.

* Dopo la votazione rientra in aula il Consigliere SCHISANO Alessandro e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 12 oltre il Sindaco e quelli assenti 8 *.

Assessorato all'Ambiente

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria.

La Giunta Municipale con proprio atto n° 266 del 30.12.2002 approvava lo schema del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

Successivamente è avvenuta la sua trasmissione alla Consulta Regionale per l'espressione del parere di tale Organo, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale n° 12 del 24.11.2001.

La Consulta Regionale ha esaminato il suddetto Regolamento nella seduta del 5.4.2004, notificato al Comune di Sorrento con nota prot. n° 17633 del 6.5.2004, alla quale sono state allegate le osservazioni in ordine al Regolamento medesimo.

Il Servizio Ambiente e Manutenzione, sulla scorta del parere reso dalla Consulta ha poi concretamente apportato al Regolamento Comunale tutti gli adeguamenti necessari conseguenza delle osservazioni formulate dalla Consulta.

La Giunta Municipale nella seduta del 3.9.2004 con atto n° 122 ha quindi deliberato di sottoporre il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria all'esame ed approvazione del massimo consesso comunale. Alla luce di tutto quanto sopra si PROPONE

Al massimo consesso Comunale di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria nel testo di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n° 122 del 3.9.2004.

L'Assessore all'Ambiente e Piccola Manutenzione
Geom. Raffaele Aprea

AMBIENTE
SORRENTO



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 122 del 03/09/2004

Oggetto: Regolamento di Polizia Mortuaria – Proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemilaquattro il giorno tre, del mese di settembre, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l'adunanza il Sig. Marco Fiorentino nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

			PRESENTI	ASSENTI
1	Sig. Marco FIORENTINO	Sindaco	SI	
2	Comm. Mariano RUSSO	Assessore	SI	
3	Prof. Giovanni SCARPATI	Assessore	SI	
4	Sig. Saverio IACCARINO	Assessore		SI
5	Dott. Corrado FATTORUSSO	Assessore		SI
6	Geom. Raffaele APREDA	Assessore	SI	
7	Sig.ra Elisabetta RICCA	Assessore		SI
8	Sig.ra Di Leva Paola	Assessore	SI	
		TOTALI	5	3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea Ciccone.

Il Presidente, constatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

OMISSIS

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la relazione istruttoria a firma del Servizio Ambiente e Manutenzione;

Vista la successiva proposta formulata dall'Assessore delegato all'Ambiente ed alla piccola Manutenzione, Geom. Raffaele Aprea;

Ritenuto di provvedere in merito; stante la necessità dell'Ente di dotarsi di una nuova ed idonea disciplina regolamentare di Polizia Mortuaria;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile come da allegato;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di sottoporre il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria all'esame ed approvazione del massimo consesso comunale.

Di dare atto che della presente deliberazione fanno parte integrante e sostanziale i seguenti atti:

- il nuovo testo del Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - Il parere della Consulta Regionale comunicato con nota prot. n° 0337101 del 23.04.2004 unitamente ai tre fogli costituenti le osservazioni della Consulta.
-

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli
IV Dipartimento
Servizio Ambiente e Manutenzione

OGGETTO: Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

Relazione istruttoria

La Giunta Municipale con proprio atto n° 266 del 30.12.2002 ha approvato lo schema del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria ed ha statuito la sua trasmissione alla Consulta Regionale per l'espressione del parere di tale Organo, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale n° 12 del 24.11.2001.


Tale Regolamento è stato quindi a suo tempo tempestivamente inviato alla Regione la quale tramite la competente Consulta delle attività funerarie e cimiteriali, lo ha esaminato nella seduta del 5.4.2004.

Il parere reso dalla Consulta è stato poi notificato al Comune di Sorrento con nota prot. n° 17633 del 6.5.2004 alla quale sono state allegate le osservazioni da apportarsi al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Il Servizio Ambiente e Manutenzione, sulla scorta del parere reso dalla Consulta ha poi concretamente apportato al Regolamento Comunale tutti gli adeguamenti necessari conseguenza delle osservazioni formulate dalla Consulta.

Si deve procedere pertanto, al seguito di competenza da parte degli Organi Collegiali Amministrativi dell'Ente.

Il Tecnico responsabile
del Servizio Ambiente
P.I. Antonino Pane



Il Titolare della Posizione Organizzativa
-quale delegato dal Dirigente del 4° Dipartimento -
per il Servizio Ambiente e Manutenzione

Amelio Caccace



L'Assessore all'Ambiente ed alla Piccola Manutenzione
Geom. Raffaele APREDA

Vista la relazione istruttoria a firma del Servizio Ambiente e Manutenzione, che precede;


Visto il testo del Regolamento di Polizia Mortuaria così come adeguato in base alle osservazioni mosse dall'apposita Consulta Regionale per le attività funerarie e cimiteriali, svolte nella seduta del predetto Organo del 5.4.2004;

Ritenuto che tale Regolamento, così come adeguato, possa essere portato all'esame del competente Consiglio Comunale per il suo esame ed approvazione;

PROPONE

alla Giunta Municipale di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria così come risultante dall'allegato testo adeguato alle osservazioni formulate dalla Consulta Regionale ai sensi della legge regionale n° 12/01, capo IV articolo 9, comma 3, stabilendo di rimettere lo stesso al vaglio del massimo consesso comunale per il suo competente quanto definitivo esame ed approvazione.

L'Assessore all'Ambiente ed alla Piccola Manutenzione
Geom. Raffaele Aprea



COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

OGGETTO: Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria. -

Proposte al Consiglio Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto si esprime parere favorevole.

Li, 02/09/2004

Il Titolare della Posizione Organizzativa
-quale delegato dal Dirigente del 4° Dipartimento -
per il Servizio Ambiente e Manutenzione

Aniello Saccone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si esprime parere favorevole.

Non comporta impegno di spesa

Li, 02-09-2004

Il Dirigente del Dipartimento Economico-Finanziario

COMUNE DI SORRENTO
PROVINCIA DI NAPOLI

**Regolamento
di Polizia Mortuaria**

Indice

Titolo I: Disposizioni Generali

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	+5
<i>Art. 1 Oggetto</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 Competenze.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 Responsabilità.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>6</i>
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	6
<i>Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori</i>	<i>6</i>
CAPO III - FERETRI	8
<i>Art. 7 Deposizione della salma nel feretro</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 Verifica e chiusura feretri.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, e trasporti.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 Fornitura gratuita del cofano.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 11 Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento</i>	<i>11</i>
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	9
<i>Art. 12 Modalità del trasporto e percorso.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 Esercizio del Servizio di Trasporti Funebri.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 15 Orario dei trasporti</i>	<i>12</i>
<i>Art. 16 Norme generali per i trasporti.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 Riti religiosi</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 Trasferimento di salme prima del funerale</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	<i>13</i>
<i>Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o tumulazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 22 Trasporti per l'estero o dall'estero.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 23 Trasporto di ceneri e resti.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio.....</i>	<i>12</i>
TITOLO II - CIMITERO-	12
CAPO I - CIMITERI.....	12
<i>Art. 25 Disposizioni generali - Vigilanza</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26 Ammissione nel cimitero.....</i>	<i>12</i>
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	13
<i>Art. 27 Disposizioni generali.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 28 Piano regolatore cimiteriale.....</i>	<i>13</i>
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	14
<i>Art. 29 Inumazione.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 30 Cippo.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 31 Tumulazione.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 32 Deposito provvisorio</i>	<i>15</i>
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	16
<i>Art. 33 Esumazioni ordinarie.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 34 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie</i>	<i>16</i>
<i>Art. 35 Esumazione straordinaria</i>	<i>17</i>

Art. 36 Estumulazioni	17
Art. 37 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento	17
Art. 38 Raccolta delle ossa	18
Art. 39 Oggetti da recuperare.....	18
Art. 40 Disponibilità dei materiali.....	18
CAP. V - POLIZIA DEI CIMITERI	19
Art. 41 Orario del cimitero	19
Art. 42 Disciplina dell'ingresso	19
Art. 43 Divieti speciali.....	19
Art. 44 Riti funebri.....	20
Art. 45 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....	20
Art. 46 Fiori e piante ornamentali.....	21
Art. 47 Materiali ornamentali.....	21
TITOLO III - CONCESSIONI	22
CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	22
ART. 48 SEPOLTURE PER FAMIGLIA E COLLETTIVITÀ	22
Art. 49 Durata delle concessioni	22
Art. 50 Modalità di concessione	23
Art. 51 Uso delle sepolture di famiglia o di collettività.....	23
Art. 52 Tumulazione di resti mortali.....	23
Art. 53 Feretri di dimensioni eccezionali	24
Art. 54 Riserva di concessione per loculi, ossari	24
Art. 55 Manutenzione, canone annuo, affrancazione	24
Art. 56 Termini per la costruzione dell'opera.....	25
Art. 57 Tombe di famiglia di pregio artistico storico	25
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	25
Art. 58 Divisione, Subentri	26
Art. 59 Rinuncia a concessione a tempo determinato	26
Art. 60 Rinuncia a concessione di aree libere.....	27
Art. 61 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	27
Art. 62 Rinuncia a concessioni di manufatti di durata perpetua.....	27
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	27
Art. 63 Revoca.....	27
Art. 64 Decadenza.....	28
Art. 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	28
Art. 66 Estinzione.....	28
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	29
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	29
Art. 67 Accesso al cimitero	29
Art. 68 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	29
Art. 69 Responsabilità - Deposito cauzionale	30
Art. 70 Recinzione aree - Materiali di scavo	30

Art. 71 Introduzione e deposito di materiali.....	30
Art. 72 Orario di lavoro.....	30
Art. 73 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti...	30
Art. 74 Vigilanza.....	31
Art. 75 Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti.....	31
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	31
Art. 76 Funzioni - Licenza.....	32
Art. 77 Divieti.....	32
Art. 78 Esercizio dell'attività imprenditoriale.....	32
Art. 79 Attività di intermediazione.....	32
Art. 80 Elenco delle ditte.....	32
Art. 81 Sanzioni.....	33
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	34
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....	34
Art. 82 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	34
Art. 83 Mappa.....	34
Art. 84 Annotazioni in mappa.....	34
Art. 85 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	34
Art. 86 Schedario dei defunti.....	35
Art. 87 Scadenzario delle concessioni.....	35
Art. 88 Operazioni cimiteriali.....	35
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	35
ART. 89 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	35
Art. 90 Cautele.....	36
Art. 91 Concessioni pregresse.....	36
Art. 92 Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio.....	36
Art. 93 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria.....	36
DEFINIZIONE DI ALCUNI TERMINI PIÙ USATI CON UNA BREVE NOTA ESPLICATIVA.....	37

Titolo I: Disposizioni Generali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria nonché la pianificazione cimiteriale, intendendosi per servizi di polizia mortuaria quelli sulla destinazione e la gestione dei cadaveri o di parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme ivi compreso l'appalto e infine, per la pianificazione cimiteriale da intraprendere nel rispetto dei capi IX e X del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 come indicato all'articolo 9 della legge regionale n° 12 del 24.11.2001;
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento resta ferma l'applicazione del vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR n. 285/90, ed ulteriori modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate dalla presente normativa;

Art. 3

Responsabilità

1. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, per effettuare la tumulazione ovvero il trasferimento di salme, di resti mortali e ceneri, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dall'art.18 comma 1;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - e) il trasporto funebre all'interno del Comune per le salme delle persone individuate dall'art.14;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune previo lavaggio delle stesse a cura del Comune;
 - g) il feretro per le salme di persone di cui i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato dall'art.10;
2. Tutti gli altri servizi, ivi incluso il servizio di inumazione in campo comune, sono sottoposti al pagamento delle tariffe che il Comune stabilisce con atto deliberativo.
3. Il Comune con proprio atto, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale e stanziato lo stesso nel bilancio di previsione;
4. La realizzazione effettiva di tali servizi potrà essere effettuata in amministrazione diretta o, in alternativa, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica o a mezzo di consorzio affidatario.
5. Nel termine di 120 giorni dalla data di approvazione tutoria del presente Regolamento, l'Ufficio preposto provvederà a stilare una proposta di parametri tariffari dei servizi a pagamento e quelli a tariffa agevolata che verrà sottoposta all'attenzione ed all'approvazione del competente Organo Politico-Amministrativo;
6. L'Amministrazione Comunale, provvederà, nel termine di sessanta giorni dalla data di approvazione tutoria del presente Regolamento, ad individuare a mezzo assunzione di apposito atto d'indirizzo, i servizi a

tariffa agevolata e a tariffa completa sia per quelli da gestire in amministrazione diretta sia per quelli da affidare a terzi in appalto.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio del custode cimiteriale è tenuto, su supporto cartaceo o informatico il registro relativo alle inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni; tale registro, compilato cronologicamente dagli addetti, ~~è a disposizione di chiunque possa avere interesse ad ottenere~~ informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio del custode cimiteriale:
 - a) l'orario di apertura e di chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II - Deposito di osservazione e obitorio

Art. 6

Deposito di osservazione ed obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e alla gestione dell'obitorio o a delegare idonea struttura per l'osservazione delle salme.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la presenza di persone estranee ed anche dei familiari dei defunti.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL-NA5, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III - Feretri

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
- ~~2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.~~
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL-NA5 detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL-NA5 o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. Per ottenere i servizi, di cui ai punti precedenti, il richiedente, deve versare il corrispettivo stabilito nella tariffa.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:

- b) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); sono ammessi anche feretri di rovere, noce, mogano, ecc. ecc.;
 - c) le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - d) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge;
 - e) i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, possono essere inumati fermo il divieto per le inumazioni stesse dell'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 del D.P.R. N° 285/90;
 - f) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una ~~di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai cassa, l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;~~
 - g) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. All'esterno o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: superiore superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui al sub b) precedente;
 - h) per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km. è sufficiente il feretro di legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
 - i) cremazione:
 - i1) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - i2) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - i3) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo, preferibilmente esterna per consentire la rimozione di quella di metallo al momento della cremazione, ermeticamente chiusa mediante ~~saldatura, l'altra di legno, corrispondenti entrambe ai requisiti~~ costruttivi e strutturali di legge, in tutti gli altri casi;
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui sub b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione e subordinatamente alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
 3. Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL-NA5, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il

rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.
6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

	a inumazione	a tumulazione	a cremazione
nel Comune	Legno con caratteristiche di scarsa curabilità	duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa	legno con caratteristiche di scarsa durabilità
da Comune a Comune <=100Km	Legno con spessore >= 25 mm.	legno con spessore >= 25 mm.	legno con spessore >= 25 mm.
da Comune a Comune >=100Km	duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa	duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa	duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno,
morti per malattie infettive	duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno	duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa	duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno
estumulati			

Art. 10

Fornitura gratuita del cofano

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 sub a), e), i) del comma 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del servizio cimiteriale, sulla scorta delle informazioni assunte presso i Servizi Sociali del Comune, o delle quali comunque disponga, in merito alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
3. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV - Trasporti funebri

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di legge, comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto fino al luogo dove si svolgono le esequie,
 - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve (percorrendo, se del caso, il Corso Italia, anche contro senso).
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- ~~4. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL NA5 vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, all'occorrenza ne riferisce al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.~~

Art. 13

Esercizio del Servizio di Trasporti Funebri

1. Per effettuare un funerale, i cittadini devono avvalersi del servizio offerto da ditta autorizzata ad espletare tale servizio previo pagamento degli oneri di tariffa;
2. Il Comune, nel consentire di eseguire i trasporti funebri a imprese funebri private, dovrà assicurarsi che tali imprese siano in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio e, in particolare:
 - a) Autorizzazione amministrativa alla vendita di articoli funebri;

- b) Licenza di P.S. art. 115 del T.U.L.P.S. per affari e commissioni inerenti ad impresa funebre;
- c) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90;
- d) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90;
- e) Documento previsto dall'art. 4 della L. 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- f) Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e).

Art. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono:
 - a) gratuiti a carico del Comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate, come individuate nel precedente art.10;
 - b) a pagamento in ogni altro caso.

Art. 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. L'orario di ogni singolo trasporto viene fissato dall'ufficio di polizia mortuaria, secondo quanto stabilito nell'ordinanza del Sindaco di cui al comma 1 dell'art.12.
3. Il trasporto gratuito di salme di persone sconosciute, sole o abbandonate, nei casi in cui non occorra il nulla osta della Autorità giudiziaria ovvero dopo averne ottenuto il nulla osta, può essere disposto d'ufficio, una volta ricevuto il permesso di seppellimento.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

1. I feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art.9 del presente regolamento.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato.
3. Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l'elogio funebre, si dirige celermente al cimitero di destinazione. Il Sindaco può autorizzare speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti.
4. Terminata la commemorazione funebre ovvero la funzione religiosa, il trasporto funebre si dirige celermente al cimitero per il percorso più breve. Il

trasporto non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Art. 17

Riti religiosi

1. I ministri dei culti riconosciuti dallo stato italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Art. 18

Trasferimento di salme prima del funerale

1. Il trasporto delle salme ai locali di osservazione, prima che sia trascorso il periodo prescritto dalla legge, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo di trasporto chiuso e in modo che sia impedita la vista della salma dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme ai depositi di osservazione, alle sale anatomiche per autopsie e per consegna agli istituti di studio, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luogo non adatto alla permanenza della salma, il medico Necroscopo, mediante indicazione scritta, dispone il trasferimento della salma all'obitorio.
4. Nel caso in cui la salma fosse in avanzato stato di putrefazione, il medico Necroscopo può ordinare, sempre in forma scritta, la chiusura del feretro e, ove occorra, il trasporto al cimitero. In questo caso, per effettuare la cerimonia funebre all'esterno del cimitero, è richiesta apposita certificazione medica.
5. I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo e a cura del Comune, sempre che non sia richiesto, dagli interessati, di servirsi di mezzi speciali di trasporto, nel qual caso, sono subordinati al pagamento dei diritti stabiliti nella tariffa.

Art. 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL-NA5 prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 per eseguirne successivamente, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del servizio di igiene pubblica della ASL-NA5, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL-NA5 dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- ~~1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene~~
accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
2. Il trasporto da Comune a Comune, deve essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
3. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco del Comune di partenza, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
4. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e la data di morte.
5. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativa alla verifica di cui all'art.8.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato nel trasporto, quando in essi siano tributate onoranze.
7. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non ~~vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune,~~
essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.
8. In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi con lo stesso carro funebre.
9. Per le persone morte di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme dell'art.19.
10. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono

autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero ~~presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di~~ igiene pubblica della ASL, può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile tributare speciali onoranze.

Art. 22

Trasporti per l'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art.19 del presente Regolamento.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'Autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, così come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1948 del 23.05.2003.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.
4. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, ~~devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai~~ requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, delle seguenti dimensioni limite:

Art. 24

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono essere parcheggiate nella rimessa comunale, ove esistente, o in altro luogo da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo previsto nella tariffa.

Titolo II - Cimitero

Capo II - Cimitero

Art. 25

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di legge.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero o della Ditta vincitrice dell'appalto inerente tale servizio;
3. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di custodia, previste dalla legge.
4. Il dirigente del servizio cimiteriale del Comune controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 26

Ammissione nel cimitero

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, all'atto della loro morte, nel cimitero comunale:
 - a) le salme o le ossa di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune;
 - b) le salme o le ossa di persone nate nel Comune
 - c) le salme o le ossa di persone che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la propria residenza per almeno 10 anni;
 - d) le salme, le ceneri o i resti esumati di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;

- e) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività secondo quanto stabilito all'art.51.
2. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali.
 3. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, ~~compresa la assegnazione a tempo determinato di aree, sono a~~ carico delle comunità richiedenti.
 4. Gli arti e le parti anatomiche, di norma, vengono inumati in un reparto speciale del cimitero; a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi.

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 27

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni decennali di cui all'articolo 82 del D.P.R. 285/90.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi alle disposizioni di legge.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
4. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative ~~caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi~~ (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 28

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni.
2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL.
3. Il piano viene elaborato tenendo conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si possono rendere disponibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali sono previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - e) cellette ossario;
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
- a) superficie dell'area: cm. 600 per cm. 600
 - b) distanza dai viali e dalle altre sepolture: cm. 100 su ogni lato
 - ~~c) superficie coperta: rapporto di 70 su 100~~
 - d) altezza fuori del piano campagna: cm. 500 + copertura a falde inclinate.
8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III - Inumazione e tumulazione

Art. 29

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono definitive, hanno una durata predefinita e vengono assegnate gratuitamente.
2. Il periodo di rotazione delle salme inumate è decennale come da previsione di cui all'articolo 82 del D.p.r. 285/90; quello dovuto a successiva sepoltura ha la durata di cinque anni e avviene in particolari campi caratterizzati da una elevata capacità di mineralizzazione.
- ~~3. Il periodo di rotazione degli arti ha la durata di cinque anni.~~

Art. 30

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici (pietra lapidea) e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo potrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto ma sempre e comunque del relativo numero progressivo; in alternativa, sulla croce, andrà riportata una scritta indicante il nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, ad integrazione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa le cui dimensioni non possono superare m. 0,80 di larghezza e m. 1,80 di lunghezza e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- ~~4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa e devono di volta in volta essere autorizzati dal Responsabile della Polizia Mortuaria.~~
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può intervenire rimuovendo gli elementi pericolanti, previa diffida, anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, che viene pubblicata in conformità a quanto previsto dal regolamento del procedimento amministrativo.

Art. 31
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o da concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,60 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge.
5. In caso di traslazioni di salme da un altro cimitero a quello Comunale, qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo di destinazione, anche a causa delle dimensioni del rivestimento esterno di zinco, il trasferimento non può avvenire ed il feretro viene di nuovo inviato nel loculo di provenienza. Le somme versate per la concessione del loculo vengono restituite al richiedente, detratte le spese relative al costo delle murature, del trasferimento e quelle relative al servizio della ASL.

Art. 32
Deposito provvisorio

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:
 - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento del cimitero;
 - b) per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba e non hanno ancora ottenuto la sua agibilità;
 - ~~c) per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo~~
 - i) di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
 - ii) per coloro che hanno ottenuto in concessione una tomba realizzata dal Comune e stanno eseguendo i lavori di rifinitura;
2. Il concessionario di una tomba di famiglia può chiedere la tumulazione provvisoria di una salma, a condizione che la tomba rientri in uno dei casi previsti al comma 1.

3. I loculi destinati a ricevere le salme, durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori a dodici mesi.
5. La provvisorietà è soggetta al canone previsto nella tariffa. Il canone d'utilizzo è calcolato in trimestri, e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, su richiesta del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'ufficio tecnico del Comune, può prorogare il termine di scadenza della provvisorietà.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove i lavori siano stati ultimati, non abbiano avuto luogo ovvero il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida provvede ad inumare la salma in campo comune. Allo scopo di garantire l'attuazione di tale provvedimento, per ciascuna salma, all'atto della richiesta di tumulazione provvisoria, deve essere corrisposto il deposito cauzionale previsto nella tariffa.
8. Le salme di cui sopra, una volta inumate, non possono essere esumate, per essere di nuovo tumulate, se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione.
9. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali e di urne di ceneri.
10. Al termine dei lavori, dopo la verifica di agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati. Il deposito cauzionale viene rimborsato dopo la tumulazione definitiva delle salme.

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 33

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione d'ufficio al termine del 10° anno.
2. A cura di un incaricato del servizio di polizia mortuaria, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme, al momento della esumazione. Qualora la salma dovesse risultare non mineralizzata, con il consenso dei familiari del defunto, si può procedere ad una nuova inumazione.
3. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre. Durante i periodi di esclusione possono essere effettuate le esumazioni ordinarie, per

esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni ordinarie non si eseguono in caso di neve o di precipitazioni di eccezionale intensità.

Art. 34

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il servizio di polizia mortuaria cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa all'albo cimiteriale, con congruo anticipo.

Art. 35

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Quando si tratta della salma di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizi di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 36

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie .
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura.
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in

occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per un anno.

5. I feretri vengono estumulati dopo la scadenza, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali risultanti, secondo quanto previsto dall'art.23, comma 4, possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse, i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune.
- ~~7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione, esso è avviato per l'inumazione in uno dei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni. Con il consenso dei famigliari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione delle salme non mineralizzate.~~
8. In caso di traslazioni di salme da una sepoltura ad un'altra ovvero fuori del Comune, le cassette di resti mortali eventualmente tumulate nel loculo devono essere ugualmente trasferiti; i resti o le ceneri possono seguire la salma nella nuova sepoltura o essere sistemate, a cura e spese degli interessati, in ossari o cinerari.

Art. 37

Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.
- ~~4. Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.~~
5. L'ufficio di polizia mortuaria, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al 2° grado o affini di 1° grado, ad un loculo multiplo, purchè una delle salme sia titolare della concessione di destinazione, il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
 - b) collocazione in tomba di famiglia;
 - c) trasporto in un Cimitero di altro Comune;
 - d) cremazione.
6. L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi

relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nel confronto delle quali il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela salute pubblica.

Art. 38

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da ~~chi ne abbia interesse, il collocamento in un ossario, in un loculo o in una~~ tomba di famiglia.

Art. 39

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia una da consegnarsi al richiedente l'altro da tenersi agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, devono essere conservati dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso il termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti del cimitero.

Art. 40

Disponibilità dei materiali

1. All'atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sono di proprietà private sulle sepolture comuni e private, e pertanto vanno smontate dagli stessi nel rispetto della normativa vigente oppure smontati dall'Ente e alienati con applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura che andrà determinata dalla Giunta Municipale a carico del cittadino per il mancato smontaggio e trasporto a rifiuto dei materiali ed opere installate.
2. Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune, dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato,

possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, anche al di fuori di esso. Ai fini delle valutazioni viene istituita una apposita commissione tecnica composta dal Dirigente del Servizio, dal Funzionario responsabile del Servizio Cimiteriale nonché da tecnico comunale, con il compito di individuare nel cimitero, le aree e le sepolture che devono essere conservati per il loro valore storico o artistico. La stessa commissione propone eventuali interventi di restauro delle opere da conservare.

Capo VI - Polizia del cimitero

Art. 41

Orario del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'accesso al cimitero, fuori orario, è subordinato al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, che lo rilascia per comprovati motivi.
4. La permanenza nel cimitero dei visitatori, al di fuori del normale orario di visita, non è consentita.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico o campana, ~~quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.~~

Art. 42

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
2. Per motivi di salute o di età il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare l'accesso al cimitero con veicoli, cicli e motocicli, dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia e sottoscritta dal responsabile del servizio di igiene pubblica della ASL.

Art. 43

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile ~~con la destinazione del luogo ed in specie:~~
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori,
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - j) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria oppure del responsabile della ASL;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari e preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio cimiteriale;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme;
 - n) ~~avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di~~ trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
 - o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
 - p) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc. attivati nell'ambito del cimitero;
 - q) qualsiasi attività commerciale;
 - r) è vietato introdurre nel cimitero all'atto delle onoranze funebre fiori, corone o altro ad esclusione del copribara e dei fiori che possono essere messi in appositi vasi sopra il sotterro.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, a meno che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenga, nell'interno del cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 44

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 45

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordo, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal responsabile del servizio cimiteriale, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali e al piano regolatore cimiteriale
2. Nelle concessioni di proprietà comunale ogni singola concessione di loculo, ossario e cinerario deve avere una lapide distinta, sulla lapide può essere riportata una epigrafe, affissa massimo due fotografie, un porta fiori ed una lampada. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere che deve essere uniforme per tutte le tombe
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
5. Le modifiche delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate e l'apposita modulistica andrà ritirata presso l'ufficio del custode.
6. Vengono fatte rimuovere le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte al cimitero.

7. E' fatto divieto alle ditte di articoli funerari di apporre scritte pubblicitarie sulle lapidi.
8. Circa le eventuali dispute, dei parenti del defunto tra loro, si rimanda a quando previsto dalle norme del **codice civile**
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli, bottiglie in vetro o plastica e contenitori di recupero.
10. Si consente il collocamento di una fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
11. Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia, è consentito, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Art. 46

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha depositi. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorable trascuratezza o sporgenti dalle tombe tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli creando difficoltà nell'accedere alle tombe adiacenti il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.
2. In tutto il cimitero, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi non possono entrare all'interno del cimitero durante il rito funebre.
4. I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.
 - h) I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture;
 - i) Si fa divieto all'utenza di portare fiori freschi presso i siti dei loro cari nel periodo che va dal 1 Giugno al 30 Settembre per motivi di carattere igienico -sanitario.

Art. 47

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero sono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi e ne impediscano la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.46 in quanto applicabili.

Titolo III - Concessioni

Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 48

Sepulture per famiglia e collettività

1. Per realizzare una tomba di famiglia è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 28, l'uso di aree, oppure di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, costruzione che avviene a cura e a spese di privati o di enti.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, compreso il presente Regolamento.
5. Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata della concessione;
 - c) i concessionari nel nome della persona del richiedente, o delle persone, se a chiedere è più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 49

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato. La loro durata è fissata:
 - a) in massimo 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in massimo 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo per quanto previsto dal successivo comma 6;
 - c) in massimo 35 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali.
2. Per le concessioni di cui al comma 1 sub a) i versamenti devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.
5. Per le concessioni individuali di cui al comma 1 sub b) e c) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima della tumulazione, che viene eseguita solo se il versamento è comprovato.
6. La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione.
5. In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione ovvero di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione del Cimitero; le ossa e le ceneri vengono depositate rispettivamente nell'ossario comune.
6. All'atto dell'assegnazione di un loculo, il richiedente può scegliere la combinazione di una concessione, per una durata di 20 anni, con l'impegno di procedere, allo scadere di tale termine, alla cremazione dei resti.

Art. 50

Modalità di concessione

1. La concessione di un loculo, come individuata nell'art. ⁴⁹59 al comma 1 sub b) e c) ed al comma 6, può essere concessa solo con la presenza effettiva della salma; e questo vale anche per gli ossari destinati ad accogliere i resti mortali, e le nicchie destinate ad accogliere le ceneri.
2. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda, il richiedente può scegliere tra le sepolture non ancora assegnate quella che è più rispondente alle proprie esigenze in conformità a quanto contenuto negli articoli 27 e 28. La scelta viene effettuata nell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Una volta avvenuta l'assegnazione ed effettuato il versamento del canone di concessione, si procede alla tumulazione della salma, dei resti oppure delle ceneri. Effettuata la tumulazione non è più possibile apportare variazioni alla

concessione ovvero traslare il defunto, nell'ambito del cimitero del Comune, in altre sepolture, ad eccezione dei casi previsti dall'art.36.

4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 51

Uso delle sepolture di famiglia o di collettività

1. Salvo quanto già previsto dall'art.59, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ~~ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al~~ completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato, nelle forme previste dalla legge, dall'interessato, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.
3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge.
4. I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 3.
5. La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Non vengono accolte le istanze basate su fatti e circostanze che abbiano carattere occasionale o estemporaneo e non siano idonei ad evidenziare una significativa condizione meritoria nei riguardi del concessionario stesso.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. In una tomba di famiglia possono essere eseguite le tumulazioni delle salme solo se prima è stata effettuata la stipula del contratto tra amministrazione e concessionario, per quella specifica sepoltura.
9. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 52

Tumulazione di resti mortali e ceneri

1. In un loculo può essere tumulata, insieme alla salma, una cassetta di resti mortali. Tra il defunto titolare del loculo e quello che viene ospitato, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il rapporto di parentela fino al 2° grado o di affinità di 1° grado; il conviventi, legato da vincolo affettivo è equiparato al coniuge. Tale operazione è possibile solo se le dimensioni del loculo la consentono materialmente.
2. Nei casi in cui le dimensioni del loculo, in relazione al feretro ed alla cassetta tumulati, consentano materialmente di eseguire la tumulazione di un'altra cassetta, il numero di cassette è elevato a due. Le condizioni ed i vincoli di parentela descritti nel comma 1 devono sussistere anche per i resti o le ceneri del terzo defunto.
3. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa del rivestimento di zinco, deve essere tumulato da solo.
4. Nelle tombe di famiglia possono essere tumulate due o più cassette, nello stesso loculo, anche in assenza di una salma intera.
5. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.

Art. 53

Feretri di dimensioni eccezionali

1. Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento in zinco, il servizio di polizia mortuaria prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.
2. I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.

Art. 54

Riserva di concessione per loculi, ossari, cinerari

1. Tutti i loculi, ossari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune.
2. La traslazione di una salma da un loculo comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente tumulati nello stesso loculo.
3. Per i loculi, rilasciati prima dell'entrata in vigore del DPR. n. 803/1975 in cui è stata eseguita la riduzione ad ossa del titolare della concessione, per permettere la successiva tumulazione di una salma, alla traslazione del defunto titolare del loculo, già ridotto a resti mortali, segue obbligatoriamente la traslazione della salma e degli altri resti mortali o delle ceneri, tumulate nello stesso loculo.

Art. 55

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per le parti di area non costruita destinate a giardino, aiuola, prato, ecc.. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle tombe di famiglia costruite dal Comune e nei loculi, ossari e cinerari, in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Il canone di concessione di una sepoltura è composto da una parte che copre la spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera e da ~~un'altra che copre i costi ordinari di gestione che il Comune sosterrà per~~ tutta la durata della concessione. La ripartizione percentuale delle due parti viene stabilita in tariffa.

Art. 56

Termini per la costruzione dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree, e di tombe di famiglia realizzate dal Comune, per la destinazione di cui al comma 1 sub a) dell'art.59, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area, o la tomba, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna da parte dell'Amministrazione. Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, può concedere, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi.
3. In caso di decesso della persona intestataria della concessione, prima che siano stati perfezionati gli atti con la stipula del contratto, subentra nei rapporti con l'Amministrazione il discendente o i discendenti se sono più di uno. In questo caso viene effettuata la variazione del nome e la tomba viene intestata al nuovo concessionario. I discendenti, in accordo tra loro, per commemorare il defunto fondatore della tomba, possono fare richiesta di dedicare la tomba al primo richiedente, in questo caso particolare, sulla tomba può essere riportato il nome e cognome del defunto primo fondatore della tomba, invece di quello del concessionario che stipula l'atto.

Art. 57

Tombe di famiglia di pregio artistico storico

1. Le tombe di famiglia decadute, riconosciute dall'Amministrazione di valore artistico o storico, vengono conservate.
2. La Giunta Comunale stabilisce, di volta in volta, la conservazione della tomba, le modalità dell'operazione e l'assunzione delle spese di restauro, quando occorrono.

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

Art. 58

Divisione, Subentri

1. Più concessionari, di una tomba di famiglia, possono fare istanza per ottenere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della stessa concessione.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano concessionari di quella tomba di famiglia.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una stessa concessione cimiteriale possono

regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 51 sono tenuti a darne comunicazione al Ufficio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione in favore degli aventi diritto e destinando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 51 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante, scelto tra gli aventi diritto alla concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari, secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione, come previsto nel comma 1 del presente articolo è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede a dichiarare la famiglia estinta.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente articolo abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza della concessione.

Art. 59

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata da una salma, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, le salme, i resti mortali o le ceneri siano stati trasferiti in altra sede. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma prevista nella tariffa in vigore.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non sia trascorso il periodo utile alla realizzazione del manufatto;

- b) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione nemmeno in parte;
2. In tal caso spetta al concessionario rinunciante la restituzione per intero della somma versata per ottenere la concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 1 sub a) dell'art.59, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, cencri o resti.
2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte del responsabile dell'ufficio tecnico cimiteriale del Comune, sentito il parere del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 62

Rinuncia a concessioni di manufatti di durata perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ad aree, tombe di famiglia, loculi ed ossari, che erano stati assegnati in concessione perpetua, a condizione che siano liberi da salme, resti o cencri, in tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. Per le tombe di famiglia eseguite a cura del concessionario, si applica quanto disposto dal comma 2 dell'art.61.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 63

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente possibilmente nello stesso cimitero, o in mancanza di disponibilità, in un altro indicato dal Comune.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario ove sia possibile, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 64

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 51;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 55;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando il sito di concessione è tenuto in stato ritenuto dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in totale abbandono.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 65

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 66
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.59, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'albo cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune

Titolo IV - Lavori privati nel cimitero e imprese di pompe funebri

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 67
Accesso al cimitero

- ~~1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.~~
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione da esibire al Responsabile della Polizia Mortuaria, prima dell'inizio dei lavori.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente il permesso del Responsabile della Polizia Mortuaria.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra vengono rilasciati dai responsabili dei competenti servizi tecnici comunali.

Art. 68

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- ~~1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dagli uffici competenti, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL, della Commissione Edilizia, quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e, nel caso di interventi su parti esteriori degli immobili, anche della Commissione Integrata per la Tutela dei BB.AA. ;~~
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni ulteriore loculo, del canone previsto in tariffa.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.
- ~~8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.~~
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
10. I concessionari di sepolture private hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

Art. 69

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero la cui determinazione verrà fissata con apposita tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 70

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate ed alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, previa autorizzazione prevista per legge (D.Lgs.22/97).

Art. 71

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, di attrezzature, macchinari e quant'altro eventualmente sia occorso per l'esecuzione dei lavori, ecc.

Art. 72

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi ed in concomitanza di giornate festive dichiarati tali per legge e per particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

Art. 73

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, delle festività Natalizie e Pasquali, sono vietati:
 - a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 ottobre al 5 novembre, dal 15 Dicembre al 6 Gennaio, durante la settimana Santa (Pasqua);
 - b) l'introduzione di materiali dal 15 ottobre al 5 novembre, dal 15 Dicembre al 6 Gennaio e durante la settimana Santa (Pasqua);
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

Art. 74

Vigilanza

1. Il responsabile del servizio cimiteriale, che a tale scopo può avvalersi dell'ufficio tecnico comunale che abbia rilasciato il nulla-osta agli interventi, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 69. ~~Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.~~

Art. 75

Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

1. Il personale addetto al servizio mortuario è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, nell'ambito del cimitero comunale, espleta funzioni di custodia.

3. Il personale del cimitero vigila e controlla:
 - a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione;
 - b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
 - c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.
4. Il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza;
5. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
7. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta sotto la diretta responsabilità del Funzionario addetto alla Sicurezza.

~~Capo II - Imprese pompe funebri~~

Art. 76

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi delle salme;

- d) effettuare, con autovettura idonea autorizzata, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori del Comune.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

Art. 77

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
2. E' fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.
3. E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

Art. 78

Esercizio dell'attività imprenditoriale

1. Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.
2. All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.
3. Sul listino deve essere riportato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco chiaramente specificato il tipo di sepoltura relativo: tumulazione o inumazione.

Art. 79

Attività di intermediazione

1. E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali e cimiteriali.
2. E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.
3. E' consentito ai rappresentanti delle imprese funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

Art. 80

Elenco delle ditte

1. L'elenco delle ditte, anche qualora facenti parte di Consorzio, che hanno la licenza commerciale nel Comune di Sorrento, viene esposto presso l'ufficio di polizia mortuaria e presso l'obitorio.

Art. 81 -

Sanzioni

1. I trasgressori alle norme contenute nel presente Regolamento vengono ~~puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.~~

Titolo V - Disposizioni varie e finali

Capo I - Disposizioni varie

Art. 82

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune, può essere riservata una zona, oppure una tomba, destinata agli "Uomini Illustri" ove l'Amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di

- salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale può destinare nel cimitero comunale, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 83

Mappa

1. Presso l'ufficio dell'addetto al Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. ~~Detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.~~
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 84

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni :
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) l'indicazione della collocazione della salma, reparto, numero e fila del loculo;
 - d) le generalità del concessionario;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - ~~h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;~~
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
 - j) il cimitero.

Art. 85

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 86

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con strumenti informatici.
 2. L'ufficio di polizia mortuaria tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per anno, i nominativi delle persone che siano decedute durante quell'anno nel territorio del Comune, o che, decedute altrove, vi siano pervenute.
 3. Sul registro sono riportati:
 - a) le generalità del defunto e la data del decesso;
 - b) il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori Comune.
-

Art. 87

Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 88

Operazioni cimiteriali

1. I tempi ed i modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dall'ufficio di polizia mortuaria, che li subordina alle esigenze del servizio.
2. I famigliari dei defunti possono assistere alla tumulazione ed all'inumazione dei propri cari.
3. Il responsabile del servizio polizia mortuaria comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio.
4. I tempi ed i modi dei lavori nell'ambito dei cimiteri, vengono stabiliti dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria.
5. E' fatto divieto, ai non addetti ai lavori, di assistere alle operazioni cimiteriali ed ai lavori che si svolgono nel cimitero. L'Amministrazione non risponde dei danni a terzi.
6. Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni straordinarie, le estumulazioni straordinarie e le verifiche dei loculi avvengono a cimitero chiuso. Se tali operazioni vengono eseguite, ove non sia possibile isolare il reparto interessato, si può evitare di chiudere al pubblico tutto il cimitero.
7. E' vietato fotografare ed eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 89

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art.65 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento .
4. Gli adempimenti di cui all'art.68, relativi alle concessioni pregresse, devono essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 90

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, riduzione ad ossa di una salma, ecc. ...) od una concessione (aere, loculi, ossari, ecc. ...) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 91

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata, che non abbiano già comunicato all'Amministrazione le variazioni relative al sepolcro di loro pertinenza, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta all'Ufficio di polizia mortuaria.

Art. 92

Sepulture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 93

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

- ~~1. Le rimesse dei carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990~~
possono essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Definizione di alcuni termini più usati con una breve nota esplicativa

Termini ricorrenti

Salma	si intende il corpo inanimato del defunto
Cassa o Cofano	si intende il contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo, in genere zinco) in cui la salma è collocata per il trasporto e la successiva sepoltura
Feretro	si intende l'insieme della salma e del cassa
Dichiarazione di morte	si intende la dichiarazione che viene fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte, per la formazione dell'atto di morte
Dichiarazione della causa di morte	è la dichiarazione prevista dall'art. 103 del T.U.LL.SS., dichiarazione fatta dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto deve rimanere segreto
Visita necroscopica	è la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte
Medico necroscopo	è il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il relativo certificato necroscopico
Certificato necroscopico	è il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento
Permesso di seppellimento	è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma
Autorizzazione alla cremazione	è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione della salma

Autorizzazione al trasporto	è l'autorizzazione, di competenza del Sindaco, di trasportare il cadavere o il feretro
Trasporto funebre	si intende qualsiasi "movimento" della salma prima, durante e dopo le esequie, che avvenga all'interno del Comune o all'esterno, compreso ogni altro tipo di trasporto di salme, di resti umani, di ossa, resti mortali ed urne cinerarie
Sepoltura privata	dipende dal contesto e può genericamente rappresentare una tomba di famiglia, un loculo, un ossario o un cinerario
Sepolcri privati	Tombe di famiglia
Inumazione	si intende l'azione del seppellire il feretro in una fossa di due metri di profondità, scavata nel cimitero, in un campo appositamente destinato a questo scopo
Tumulazione	si intende l'azione del chiudere, con un muro di mattoni, il feretro, oppure la cassetta contenente i resti mortali o le ceneri, all'interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabile ai liquidi ed ai gas, realizzato in una costruzione, antisismica, che può essere: a) una tomba di famiglia data in concessione ad un privato cittadino o realizzata privatamente su di un'area concessa; b) un loculo in concessione, se si trova in una costruzione di proprietà comunale, dove ogni loculo viene assegnato per una salma.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Assistenza Sanitaria
Uffici Prevenzione Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria

Napoli, li
 Centro Direzionale Is. C 3 - 80143 Napoli - Tel. 081 7969426

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2004. 0337101 del 23/04/2004 ore 08,59


COMUNE DI SORRENTO

Modello : 2003.LV/1/1.80

Al Comune di Sorrento (NA)
 Servizio Ambiente e Manutenzione

Oggetto

Regolamento di Polizia Mortuaria
 Comunale : parere Consulta Regionale



In riferimento alla Vs. nota N° 2418 del 20.01.2003 si comunica che il regolamento di cui all'oggetto è stato esaminato dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali nella seduta del 05.04.2004.
 Come previsto dalla L.R. 12/01 Capo IV art. 9 comma 3, la Consulta Regionale ha espresso il proprio parere con le osservazioni che si rimettono in allegato alla presente.
 Tanto per il seguito di Vs. competenza.

Il Dirigente del Servizio
 Chiara Pennacchio

Chiara Pennacchio

Il Responsabile di Posizione

Giovanni Apicella
 (tel. 0817969347)

Il Dirigente del Settore
 Dott. Massimo Amadei

Massimo Amadei

**SERVIZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA DEL
COMUNE DI SORRENTO (NA) – allegato al verbale del 05/04/2003**

Reda istruttoria del Settore assistenza sanitaria N° 6

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Sorrento (NA) è composto da n.93 articoli.

Dopo attenta lettura e valutazione dei contenuti dei singoli articoli del Regolamento, del relativo allegato la Consulta rileva le seguenti osservazioni:

Articolo 4

Comma 1 lettera f)

Si precisa che il servizio di inumazione in campo comune non è più gratuito secondo quanto disposto dall'art.1 del decreto legge 27 dicembre 2000 n. 392;

Articolo 9

Comma 1 lettera e)

Si richiama l'attenzione sul divieto per le inumazioni dell'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.P.R 285/90, ed il comma 2 dello stesso articolo prevede che qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Non si rileva alcun riscontro con i richiamati articoli 42 e 79.

Articoli 13

Si suggerisce di riformulare le disposizioni relative all'esercizio di trasporto funebre, inserendo nel regolamento specifiche norme che identifichino le imprese funebri che sono autorizzate ad effettuare i trasporti funebri nel territorio comunale, richiedendo i requisiti autorizzativi a norma di legge.

Il Comune nel consentire di eseguire i trasporti funebri a imprese funebri private, dovrà assicurarsi che tali imprese siano in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio ed in particolare:

- a) *Autorizzazione amministrativa alla vendita di articoli funebri;*
- b) *Licenza di P.S. art.115 del T.U.L.P.S per affari e commissioni inerenti ad impresa funebre;*
- c) *Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, previsto dall'art.21 del D.P.R. 285/90;*
- d) *Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art.21 del D.P.R. 285/90;*
- e) *Documento previsto dall'art.4 della L.626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;*
- f) *Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e).*

Il Comune, al fine di assicurare che l'attività venga svolta in modo regolare, può richiedere alle imprese che intendono essere autorizzate ad effettuare i trasporti funebri, di essere dotate di un numero adeguato sia di personale che di carri funebri per lo svolgimento dell'esercizio.

Articolo 23

Comma 2

Si precisa che il rilascio dell'Autorizzazione al trasporto da o per Stati Esteri è rilasciata dal Sindaco così come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1948 del 23/5/2003.

Comma 5

L'art. 50 richiamato non fa alcun riferimento alle caratteristiche delle urne utilizzate per la raccolta

le ceneri. Si precisa che il Comune nel proprio regolamento può stabilire le dimensioni limite delle
ne cos'ì come previsto dal comma 4 dell'art.80 del D.P.R. 285/90.

Articolo 26

Comma 1 lettera e)

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 61, si presume che si faccia riferimento all'art.51.

Articolo 27 Comma 1

Articolo 29 Comma 2

L'art.82 del D.P.R. 285/90 prevede che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla
inumazione. Se il Comune di Sorrento è stato autorizzato dal Ministero della Sanità a ridurre tale periodo, è
consigliabile inserire i dati di tale autorizzazione, in caso contrario si precisa che tale riduzione può avvenire
solo se autorizzati dalla Regione Campania, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale
n.1948 del 23/5/2003.

Articolo 36 Comma 6

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 44; (si presume che si faccia riferimento all'art.23 comma
4).

Articolo 48

Comma 1

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 34; (si presume che si faccia riferimento all'art.28).

Articolo 50

Comma 3

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 30; (si presume che si faccia riferimento all'art.36).

Articolo 56

Comma 1

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 78; (si presume che si faccia riferimento all'art.68);

Articolo 58

Comma 7

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 61, si presume che si faccia riferimento all'art.51.

Comma 8

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 61, si presume che si faccia riferimento all'art.51.

Comma 10

Nel presente comma viene richiamato l'art.58, si consiglia di sostituirlo con la dicitura "del presente
articolo" onde evitare confusione.

Articolo 62

Comma 2

Non si rileva riscontro con il richiamato comma 2 dell'articolo 71, si presume che si faccia riferimento al
comma 2 dell'art.61.

Articolo 64

Comma 1 lettera c)

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 61, si presume che si faccia riferimento all'art.51.

Comma 1 lettera d)

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 66, si presume che si faccia riferimento all'art.56.

Comma 1 lettera e)

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 65, si presume che si faccia riferimento all'art.55.

Articolo 69

Comma 2

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 77; (occorre che l'amministrazione fornisca coordinate certe sull'articolo da richiamare.

Articolo 74

Comma 2

Non si rileva riscontro con il richiamato articolo 79; (si presume che si faccia riferimento all'art.69).
Occorre inoltre che l'amministrazione fornisca coordinate certe sul richiamato art.77 di cui non si rileva riscontro.

~~Definizione dei termini più usati~~

Si rileva che è assente il corrispettivo terminologico relativo al corpo inanimato del defunto.

Visto : 

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

F.to sull'originale IL SINDACO (Sig. Marco FIORENTINO)	F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Andrea CICCONE)
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO	
Dal Municipio, li _____	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Andrea CICCONE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale, previa relazione del Messo Comunale, copia della presente delibera è stata:

1. affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, e vi rimarrà fino al _____

Dal Municipio, li _____

F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea CICCONE)

2. in quanto trattasi di atto regolamentare, viene ripubblicata all' Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____, e contro di essa _____ sono state presentate opposizioni.

F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea CICCONE)

F.to sull'originale _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea CICCONE)

Trasmessa ai **CAPI GRUPPO** prot. N. _____ del _____

Trasmessa alla **PREFETTURA DI NAPOLI** prot. N. _____ del _____

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Servizio Ambiente e Manutenzione

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Li, 23-09-2004

Il Titolare della Posizione Organizzativa
- quale delegato dal Dirigente del 4° Dipartimento -
per il Servizio Ambiente e Manutenzione

Rag. Attilio Caccaro

Seduta del Consiglio Comunale del 24 NOV. 2004

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)**

Si esprime parere favorevole

Sorrento , _____

**IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO
(Ing. Guido Imperato)**



COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

Seduta di Consiglio Comunale del 24 NOV. 2004

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Regolamento Polizia Mortuaria -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Ar. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000)

Si esprime parere favorevole. *Non comporta impegno di spesa*

Sorrento, 23.9.2004

IL DIRIGENTE DEL II DIP.
(Dott. Mauro MANACORE)

COMUNE DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2004

apportato al regolamento comunale tutti gli adeguamenti necessari conseguenti delle osservazioni formulate dalla Consulta. La Giunta Municipale nella seduta del 3.9.2004 con atto n. 122 ha quindi deliberato di sottoporre il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria all'esame ed approvazione del massimo consesso comunale. Alla luce di quanto sopra si propone al massimo consesso comunale di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e del testo di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 122 del 3.9.2004.

IL SINDACO - Presidente brevemente... anche se non c'è, non siamo in tanti stasera, però ovviamente di ringraziare come ha detto Raffaele a nome dell'Amministrazione il consigliere De Rosa, e lo debbo fare perché mi pare di cogliere poi, non da oggi nel consigliere de Rosa, una posizione non sempre o quasi mai strumentale diciamo di opposizione, e nella dimostrazione diciamo questo regolamento che la città aspetta da anni, quindi mi pareva giusto che l'Amministrazione ringraziasse soprattutto l'atteggiamento del consigliere De Rosa nei confronti della stessa e della città e che quindi mi auguro pure che la cosa possa ripetersi più frequentemente se questo poi i prodotti sono prodotti di qualità... grazie.

IL PRESIDENTE - Va bene, e io credo che la cosa... mi associo per le espressioni e sono particolarmente contento di sentire diciamo una lode nei confronti di un consigliere. Allora dobbiamo votare il punto quattro -Regolamento di Polizia Mortuaria - Secondo i termini della proposta di cui ha riferito l'Assessore Aprea. Chi è favorevole alzi la mano. Il consigliere Schisano scusi, lei è assente dalla votazione oppure non vota? Allora si allontana il consigliere Schisano, quindi la votazione per cortesia, ripetiamo la votazione, chi è favorevole.

IL SEGRETARIO - All'unanimità.

IL PRESIDENTE - ...mi pare di capire, astenuti, contrari, quindi all'unanimità. Rientra il consigliere Schisano. Punto cinque. Legge 36/ 94 e Legge Regionale 14/ 97 e successive modifiche e integrazioni. - Disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui nella pubblica fognatura - Delibera di C.C. n. 10 del 2004 - Provvedimenti - Ricorderete che... prego, abbiamo già esaminato questo argomento, comunque, la prego Assessore Aprea.

ASSESSORE APREDA - Vista la relazione istruttoria a firma del titolare della posizione organizzativa, per il Servizio Ambiente e Manutenzione, Ragioniere Cacace Aniello. Rilevato che occorre provvedere al differimento del termine di validità del regolamento disciplinante le disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazione allo scarico dei reflui nella pubblica fognatura, sino alla emanazione di apposita disciplina regionale di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 152/99, anche tenuto conto che tale regolamentazione ha consentito l'avvio delle istruttorie ai fini del rilascio delle autorizzazione e/o rinnovi dello scarico in pubblica fognatura. Propone, al Consiglio Comunale di approvare il differimento del termine di validità del regolamento disciplinante le disposizioni transitorie in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui nella pubblica fognatura di cui alla precedente delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 2004, sino alla emanazione di apposita

Sostanzialmente diciamo la delibera ha da leggersi

finanziamento Regionale ottenuto tramite un progetto formulato tramite il Piano Sociale di Zona. È ovvio che la variazione riguarda tutti i comuni in quanto solo una quota parte di quel importo è competenza del Comune di Sorrento, precisamente € 10.500, che ottenuti quale contributo Regionale per la telefonia delle persone anziane, sono stornate in parte su capitolo 2773 per acquisire degli arredi per il nido, poiché vi era stato... ne abbiamo discusso un paio di Consigli Comunali fa, il potenziamento del servizio all'asilo nido e quindi poiché abbiamo preso 18 bambini in più è stato opportuno comprare dei nuovi arredamenti per allocare i bambini adeguatamente, quella al Capo di Sorrento, ed in parte € 6.000 per il centro anziani anche per mantenere una coerenza, poiché il finanziamento ateneva alla telefonia per le persone anziane, abbiamo pensato di utilizzare quella somma per il centro appunto degli anziani e quindi è stato portare in aumento questo capitolo per un importo di € 6.000.

IL PRESIDENTE - Centro anziani di...

ASSESSORE FATTORUSSO - ... sì, questo qui di Santa Maria delle Grazie.

IL PRESIDENTE - ... e che cosa faranno con questi soldi.

ASSESSORE FATTORUSSO - ... in parte verranno utilizzati per spese giornaliere, in sostanza loro hanno tutta una serie di abbonamenti a riviste e giornali e televisioni, abbonamenti televisivi Sky e via dicendo, e quindi verranno pagati i contratti annuali, in parte per delle feste natalizie che loro ogni anno organizzano.

IL PRESIDENTE - Va bene Assessore. Allora pongo in votazione la Ratifica della delibera di Giunta Municipale n. 135 del 7.10.2004. Chi è favorevole.

IL SEGRETARIO - All'unanimità.

IL PRESIDENTE - Contrari, astenuti nessuno. Punto quattro - Regolamento Polizia Mortuaria - Chi è che relazione. Assessore Aprea relazione lei?

ASSESSORE APREDA - Prima di leggere la proposta è bene ricordare a tutti quanti che questo regolamento è frutto della proposta originaria presentata dal consigliere De Rosa, che ha stimolato l'Amministrazione affinché si procedesse alla rivisitazione del Regolamento di Polizia Mortuaria. Questo regolamento è stato diciamo con l'aiuto dell'Ufficio Ambiente ed il sottoscritto, è stato frutto di un momento dove maggioranza e opposizione anche se solo nella persona del consigliere De Rosa sono divenuti a una proposta unitaria che quindi vado a leggere. La Giunta Municipale con proprio atto n. 266 del 30.12.2002 approvava lo schema del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria. Successivamente è avvenuta la sua trasmissione alla Consulta Regionale per l'espressione del parere di tale organo, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale n. 12 del 24.11.2001. La Consulta Regionale esaminato il suddetto regolamento nella seduta del 5.4.2004, notificando al Comune di Sorrento con nota protocollo 17.633 del 5.5.2004 alla quale sono state allegate le osservazioni in merito al regolamento medesimo. Il

Firmata all'originale

30 DIC. 2004

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Ciccone



IL PRESIDENTE
Avv. Ennio BARBATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, 9 DIC. 2004
IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 9 DIC. 2004 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 24 DIC. 2004

RI Pubblicata all'Albo Pretorio, il 30 DIC. 2004 X giorno 15 e contro di essa NON sono state presentate opposizioni.

Dal Municipio, 9 DIC. 2004
IL SEGRETARIO GENERALE

Dal Municipio, 18 GEN. 2005
IL SEGRETARIO GENERALE




L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

[Handwritten signature]

ESECUTIVITA'

- Spedita al C.R.C. il _____ con n° _____
- Ricevuta dal C.R.C. il _____
- Annullata - Vistata con provv. dal C.R.C. n° _____ del _____
(Prot. Comune n° _____ del _____)
- Richiesta chiarimenti - riesame dal C.R.C. con provv. _____ del _____
(Prot. Comune n° _____ del _____)
- Chiarita con atto n° _____ del _____
- Chiarita con nota n° _____ del _____ ricevuta dal C.R.C. il _____
- Riesaminata con delibera n° _____ del _____
- Revocata - modificata con delibera n. _____ del _____



ESECUTIVITA'
Il Segretario comunale certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi di legge. 20 DIC. 2004
Dal Municipio, il _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

CC. 15 DAL 30/12/2004 AL 10/1/2005

